



I.C.S. - "L. DA VINCI"-CASTEL DI IUDICA
Prot. 0003904 del 27/06/2020
(Uscita)

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I presenti criteri troveranno applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- **CONSIDERATE** le finalità educative connesse alla formazione delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado;
- **CONSIDERATA** la necessità pedagogica della creazione di unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel Piano dell'Offerta Formativa e con gli Obiettivi specifici di apprendimento dei tre ordini di scuola;
- **ACCERTATO** che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali: ETEROGENEITA' all'interno di ciascuna classe/sezione e OMOGENEITA' fra le classi/sezioni parallele;
- **VISTI** il Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102, il Decreto Ministeriale n. 331/98, l'art. 5 del DPR 233/1998, il Decreto Ministeriale n. 141/99, la L. 133/2008, il DPR 81/2009, il D.lgs. 165/2001;
- **DOPO** ampia discussione ed esame ALL'UNANIMITA' di voti espressi dai consiglieri predetti con votazione palese;

DELIBERA

DI FISSARE i sotto elencati criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell'Infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.

A)

CRITERI GENERALI COMUNI

1. INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI o con DSA dichiarati

1.1 Il Dirigente scolastico assegnerà gli alunni alle classi/alle sezioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. preliminare acquisizione del parere degli specialisti dei servizi che seguono, dal punto di vista sanitario, terapeutico e sociale, l'alunno;
- b. assegnazione degli alunni diversamente abili e/o con Disturbi Specifici di Apprendimento(DSA) ad una classe, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. n. 3 giugno 1999, n. 141 (*Formazione Classi con alunni in situazione di handicap*) e del D.P.R. 81/09, art. 5 comma 2;
- c. gli alunni diversamente abili verranno divisi equamente tra le diverse sezioni/classi.
- d. L'assegnazione dell'alunno diversamente abile alla classe, acquisito e considerato il parere degli esperti e della famiglia, è di esclusiva pertinenza del Dirigente scolastico che può motivatamente discostarsi dai suddetti criteri se ciò ritenuto utile al miglior funzionamento dell'organizzazione didattica.

2. INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI STRANIERI.

2.1. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

L'assegnazione degli alunni stranieri alle classi è di esclusiva pertinenza del Dirigente scolastico: *“la ripartizione è effettuata evitando*



comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. (D.P.R.n. 394 del 31 agosto 1999). La ripartizione terrà conto di quanto stabilito dalla circ. min. n. 2 del '8/01/2010 che prevede non più del 30% di alunni stranieri per ogni classe, salvo i casi in cui il livello di alfabetizzazione in L2 sia già consolidato.

- 2.2. Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell'Istituto.
- 2.3. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di Interclasse all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994;)
- 2.4. Il dirigente scolastico procede all'iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994; art. 38, d.lgs.286/1998)

B)

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLE SEZIONI (ART. 9 DPR 81/2009)

- 1.1. Nella scuola dell'infanzia le sezioni sono, di norma, eterogenee e sono già costituite dai bambini di 4 e 5 anni che già frequentavano la scuola l'anno scolastico precedente. Sarà necessario, pertanto, ripartire tra le diverse sezioni funzionanti presso ciascuna scuola, ordinariamente, solo i bambini di 3 anni.
- 1.2. I bambini di 4 e 5 anni, nuovi iscritti, saranno distribuiti nelle diverse sezioni dove sono presenti gruppi più esigui di bambini di età corrispondente, in ottemperanza all' art. 9 co.2 , DPR 81/2009.
- 1.3. Nella formazione delle sezioni, si terrà conto, globalmente, delle **seguenti variabili**:
 - a. numero equilibrato dei bambini assegnati a ciascuna delle sezioni presenti nella scuola;
 - b. sesso;
 - c. semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre);
 - d. bambini diversamente abili o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
 - e. situazioni di svantaggio socio – culturale attestato;
 - f. bambini anticipatori;
 - g. ripartizione equilibrata dei bambini stranieri tra le diverse sezioni;
 - h. nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali particolari esigenze rappresentate per iscritto al Dirigente scolastico dai genitori, sia all'atto dell'iscrizione, sia entro la data del **30 giugno**.

Normativa: DPR 81/2009

“ Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26”. (ART. 9 co.2 , DPR 81/2009). Lo stesso articolo di legge prevede comunque la possibilità di inserire anche fino a 29 bambini. Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).

- 1.4. Le diverse sezioni dovranno essere tra loro numericamente equilibrate, tali da garantire un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo, in ottemperanza a quanto statuito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 che disciplina il numero di alunni per classi ai sensi del succitato art. 9.
- 1.5. **L'assegnazione alle sezioni dei bambini iscritti per la prima volta avverrà per sorteggio**, in presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle insegnanti della scuola interessate, dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione o di una loro rappresentanza, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni. Dal sorteggio verranno esclusi:
 - i bambini diversamente abili;
 - quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
 - quelli che presentano situazioni di svantaggio socio – culturale attestato;

I gemelli, fratelli/sorelle, se richiesto dai genitori entro il 30 giugno, **verranno sorteggiati insieme.**



- 1.6 Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà eventualmente tenere conto di motivate e gravi particolari esigenze avanzate per iscritto al Dirigente scolastico dai genitori entro la data del **30 giugno**.
- 1.7 Il Dirigente scolastico pubblicherà l'elenco nominativo dei bambini che costituiscono ciascuna sezione della scuola dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Le sezioni definitive verranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale prima dell'inizio dell'a.s.
- 1.8 **Iscrizione alunni in corso d'anno**
I bambini che si iscrivono in corso d'anno vengono inseriti dal Dirigente scolastico nelle classi ritenute più idonee, ai sensi della succitata normativa e nel rispetto delle esigenze emerse durante il colloquio di presentazione con la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

C)

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI PLESSI IN CUI SONO PREVISTE PIÙ SEZIONI (Art. 10 DPR 81/2009)

- 1.1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola.
- 1.2. I criteri mirano a raggiungere i seguenti **obiettivi**:
- L'**eterogeneità** all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).
 - L'**omogeneità** tra le classi parallele.
 - L'**equilibrio** del numero alunni/alunne.
 - La **parità di “casi difficili”** (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento).
- 1.3. Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le **seguenti variabili**:
- a. sesso;
 - b. alunni disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
 - c. situazione di svantaggio socio – culturale attestato;
 - d. indicazioni fornite dalle docenti della scuola dell'infanzia

Normativa: DPR 81/2009

“Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile a 27 qualora residuino resti” (ART. 10 co.1 , DPR 81/2009).

- 1.4 Le diverse sezioni dovranno essere tra loro numericamente equilibrate, tali da garantire un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo, in ottemperanza a quanto statuito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 che disciplina il numero di alunni per classi ai sensi del succitato art.10.
- 1.5 **L'assegnazione alle classi dei bambini iscritti per la prima volta avverrà per sorteggio**, in presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle insegnanti della scuola interessate, dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione o di una loro rappresentanza, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni. Dal sorteggio verranno esclusi:
- i bambini diversamente abili;
 - quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
 - quelli che presentano situazioni di svantaggio socio – culturale attestato;

I gemelli, fratelli/sorelle, o gruppi di max 3 alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia, se richiesto dai genitori entro il



30 giugno, **verranno sorteggiati insieme.**

Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà eventualmente tenere conto di motivate e gravi particolari esigenze avanzate per iscritto al Dirigente scolastico dai genitori entro la data del **30 giugno**.

- 1.6 Il Dirigente scolastico pubblicherà l'elenco nominativo dei bambini che costituiscono ciascuna classe della scuola dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Le sezioni definitive verranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale prima dell'inizio dell'a.s.

1.7 Tempo pieno

Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle **disponibilità di organico assegnate all'istituto**, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. (art. 4 co. 7 DPR 89/2009). Pertanto eventuali iscrizioni al primo anno di scuola primaria recanti l'opzione del tempo pieno potranno essere accolte solo se ricorre la succitata condizione; qualora ciò non fosse possibile l'alunno verrà iscritto al tempo normale (27 ore).

1.8 Iscrizione alunni in corso d'anno

Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno vengono inseriti dal Dirigente scolastico nelle classi ritenute più idonee ai sensi della succitata normativa e nel rispetto delle esigenze emerse durante il colloquio di presentazione con la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

D)

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Scuola Secondaria

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI PLESSI IN CUI SONO PREVISTE PIÙ SEZIONI (Art. 11 DPR 81/2009)

- 1.1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola.

- 1.2. I criteri mirano a raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- 1.2.1. L'**eterogeneità** all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).
- 1.2.2. L'**omogeneità** tra le classi parallele.
- 1.2.3. L'**equilibrio** del numero alunni/alunne.
- 1.2.4. La **parità di “casi difficili”** (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento).

- 1.3. Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le **seguenti variabili**:

- e. sesso;
- f. alunni disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
- g. situazione di svantaggio socio – culturale attestato;
- h. indicazioni fornite dai docenti della scuola primaria

“ Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma costituite con non meno di 18 e non più 27 alunni elevabile a 28 qualora residuino resti” (ART. 11 co.1 , DPR 81/2009).

- 1.4 Le diverse sezioni dovranno essere tra loro numericamente equilibrate, tali da garantire un servizio adeguato e funzionale al processo educativo e formativo, in ottemperanza a quanto statuito dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 che disciplina il numero di alunni per classi ai sensi del succitato art. 11.
- 1.5 **L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti per la prima volta avverrà per sorteggio**, in presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione o di una loro rappresentanza, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni. Dal sorteggio verranno esclusi:



- i bambini diversamente abili;
- quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati;
- quelli che presentano situazioni di svantaggio socio – culturale attestato;

I gemelli, fratelli/sorelle, o gruppi di max 3 alunni provenienti dalla scuola primaria, se richiesto dai genitori entro il 30 giugno, **verranno sorteggiati insieme.**

1.6 Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà eventualmente tenere conto di motivate e gravi particolari esigenze avanzate per iscritto al Dirigente scolastico dai genitori entro la data del **30 giugno**.

1.7 Il Dirigente scolastico pubblicherà l'elenco nominativo degli alunni che costituiscono ciascuna classe della scuola dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Le sezioni definitive verranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale prima dell'inizio dell'a.s.

1.8 Iscrizione alunni in corso d'anno

Gli alunni che si iscrivono in corso d'anno vengono inseriti dal Dirigente scolastico nelle classi ritenute più idonee ai sensi della succitata normativa e nel rispetto delle esigenze emerse durante il colloquio di presentazione con la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Regolamento approvato dal Consiglio d'istituto in data 25/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. Alfredo Motta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)